STUDIO LUONGO
DOTTORI COMMERCIALISTI

N. 29
23 luglio
2026

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: CAUSE DI ESCLUSIONE

ADEMPIMENTO

CPB: cause di esclusione per lo studio e fuoriuscita dal forfetario

L'Agenzia delle Entrate, con tre risposte a interpello, ha fornito importanti chiarimenti in tema di concordato preventivo biennale (CPB). Il mero disallineamento dei bienni di adesione (tra studio e soci) non è di per sé causa di esclusione, purché per ogni anno di efficacia del CPB dello studio tutti i soci rilevanti aderiscano nei medesimi periodi. Per chi ha aderito al CPB come forfetario, l'uscita dal regime nel corso dell'anno non fa automaticamente cessare il CPB, salvo che sia superata la soglia di 150.000 euro, che determina la cessazione automatica del CPB.

DA SAPERE

Il lavoratore autonomo individuale è anche associato: quando è escluso il CPB

Il decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2025) ha introdotto una nuova e specifica causa di esclusione dal CPB per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano contemporaneamente a un'associazione o società tra professionisti: l'adesione al CPB è possibile solo laddove anche l'associazione o la STP aderisca al concordato per i medesimi periodi d'imposta. La nuova causa di esclusione, però, non è applicabile quando l'attività esercitata a titolo individuale dal professionista e quella dell'associazione professionale rientrino in ambiti non assimilabili: proprio in ragione della diversità delle attività, non c'è rischio che uno dei due soggetti trasferisca una parte del fatturato (e del reddito) in favore dell'altro, beneficiando indebitamente di un risparmio delle imposte.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

Fisco – Codice della crisi d'impresa: online la circolare delle Entrate

Impresa - Transizione 5.0: comunicazioni di conferma degli investimenti

Lavoro - Prestazioni in agricoltura: retribuzioni convenzionali 2026

Scadenze dal 23 luglio al 6 agosto 2026

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

ADEMPIMENTI

CPB: cause di esclusione per lo studio e fuoriuscita dal forfetario

di Roberta Braga

L'Agenzia delle Entrate, con tre risposte a interpello, ha fornito importanti chiarimenti in tema di concordato preventivo biennale (CPB). Il mero disallineamento dei bienni di adesione (tra studio e soci) non è di per sé causa di esclusione, purché per ogni anno di efficacia del CPB dello studio tutti i soci rilevanti aderiscano nei medesimi periodi. Per chi ha aderito al CPB come forfetario, l'uscita dal regime nel corso dell'anno non fa automaticamente cessare il CPB, salvo che sia superata la soglia di 150.000 euro, che determina la cessazione automatica del CPB.

NOVITA'

Il regime di **concordato preventivo biennale**, opzionale, è un istituto volto a favorire l'adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi ed è disciplinato dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 (cd. decreto CPB), così come modificato dal D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108.
Le cause di **cessazione** e **decadenza** dal CPB sono disciplinate dagli artt. 21 e 22 del D.Lgs. n. 13/2024 e, per i forfetari, in modo coordinato dagli artt. 21 e 32 dello stesso decreto, così come modificati da D.Lgs. n. 108/2024.
Importanti chiarimenti interpretativi su aspetti specifici del concordato (non esclusione del CPB per lo studio e fuoriuscita immediata del forfetario dal regime, ma non dal CPB, se supera il tetto di ricavi o compensi di 100.000 euro, ma non quello di 150.000 euro) sono intervenuti di recente da parte dell'Amministrazione Finanziaria, con le risposte a interpello 2 aprile 2026, n. 100 e n. 103, e 30 marzo 2026, n. 87.

Cause di cessazione e di decadenza

Il concordato **cessa di avere efficacia** in presenza di situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l'accordo tra Fisco e contribuente, quali, in particolare:

- cessazione dell'attività;
- modifica dell'attività svolta nel corso del biennio oggetto del concordato rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso (la cessazione

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale);
- presenza di circostanze eccezionali individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del CPB;
- adesione al regime forfetario ex art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
- implementazione, durante i periodi d'imposta oggetto di concordato, di operazioni straordinarie (fusione, scissione, conferimento d'azienda o ramo d'azienda) o modifica della compagine sociale, che ne aumenta il numero dei soci o associati, ad eccezione del subentro di due o più eredi, in caso di decesso del socio o associato, nel caso delle società o associazioni di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986;
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50%;
- partecipazione, da parte di titolari di reddito di lavoro autonomo, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad associazioni fra professionisti, società tra professionisti o società tra avvocati, qualora non vi sia adesione al CPB sia da parte dell'associazione o società partecipata, sia, nei casi di adesione di queste ultime, da parte di tutti i soci o associati titolari di reddito di lavoro autonomo, per i medesimi periodi d'imposta.

Le cause di esclusione hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in cui si verificano e, come tali, non fanno venire meno gli effetti del concordato per gli altri periodi d'imposta.
Si ha, per contro, la **decadenza dal CPB** per entrambi i periodi d'imposta in due fattispecie:
- a titolo esemplificativo, nell'ipotesi di accertamento od omessi versamenti, se non regolarizzati a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973;
- se viene meno una delle condizioni di accesso al CPB o se si verifica una causa di esclusione.

Le cause di decadenza comportano la cessazione degli effetti per entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato.

Attenzione
In caso di decadenza dal CPB, sono dovuti le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, se sono maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

CPB dell'associazione professionale

Sono **escluse dal CPB** le associazioni professionali interessate da modifiche dell'assetto sociale, che comportino un aumento del numero degli associati.
Inoltre, un'associazione professionale è esclusa dal CPB se non tutti i soci, che dichiarano redditi di lavoro autonomo, aderiscono al regime in parola negli stessi periodi d'imposta.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Con la FAQ 25 settembre 2025, n. 3, è stato sancito dall'Amministrazione Finanziaria il principio fondamentale secondo il quale il CPB è adottato su base biennale, ma i suoi effetti si producono anno per anno.
Pertanto, **non occorre che i bienni coincidano**, ma soltanto che, per ogni anno oggetto di concordato, studio e soci (soci di maggioranza e soci di minoranza) risultino effettivamente aderenti al concordato per la propria posizione individuale.
In particolare, se il socio di minoranza recede con effetto dal 1° gennaio 2025 e, nella stessa data, subentra un nuovo socio professionista, l'uscita e l'ingresso coincidono giuridicamente e il numero dei componenti rimane invariato.
In tale ipotesi, la compagine societaria non è aumentata, ma solo variata nella sua composizione personale.
A titolo esemplificativo, se nel 2025 sia studio, che soci aderiscono al CPB, nel 2026 occorre che anche il nuovo socio rinnovi tempestivamente l'opzione per la propria posizione individuale, altrimenti si produce una causa di cessazione dal CPB.

SOGGETTI INTERESSATI

Il CPB è rivolto agli esercenti attività d'impresa, ai soggetti esercenti arti o professioni, che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale).
In sostanza, possono aderire al regime opzionale le imprese individuali, i lavoratori autonomi, le società di persone, le società tra professionisti e le associazioni professionali.

EFFETTI DEL DISALLINEAMENTO DEI BIENNI DI ADESIONE

Il semplice disallineamento dei bienni di adesione al concordato preventivo biennale tra uno studio associato e i suoi soci **non** configura una causa di esclusione *ex lege* dal regime (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 aprile 2026, n. 100).
Risulta determinante, a tale fine, l'adesione effettiva di tutti i componenti per i periodi d'imposta interessati, non la perfetta coincidenza temporale dei bienni prescelti.

Principi affermati dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 100 del 2026
Se sia lo studio associato, che il socio di maggioranza e il nuovo socio di minoranza hanno aderito al CPB, il mero disallineamento dei bienni di adesione tra studio associato e soci non costituisce causa di esclusione dal CPB per lo studio. Tuttavia, l'eventuale mancato rinnovo, per il successivo biennio (2026-2027), da parte del socio di minoranza che ha aderito al CPB per il biennio 2024-2025, costituirà causa di cessazione dal CPB per lo studio per l'anno 2026 ex art. 21, comma 1, lett. b-sexies), del D.Lgs. n. 13/2024.

FUORIUSCITA DAL REGIME FORFETARIO

Con la risposta a interpello 30 marzo 2026, n. 87, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il contribuente, che ha aderito nel 2023 al concordato preventivo biennale in qualità di forfetario, perde gli effetti del CPB nel 2024 **se, nello stesso anno, supera la soglia di ricavi o compensi pari a 150.000 euro**, dal momento che ricorre la causa di cessazione

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

prevista dall'art. 32, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 13/2024 (circolare Agenzia delle Entrate 17 settembre 2024, n. 18/E).
Risulta ininfluente, ai fini del meccanismo di vigilanza del concordato, la circostanza che il contribuente abbia optato nel 2024 per il regime semplificato.
Rileva la qualificazione soggettiva con cui il contribuente ha aderito al concordato.

Attenzione
Il superamento del limite di 150.000 euro costituisce una causa automatica di cessazione del concordato preventivo biennale anche per i contribuenti che, pur avendo aderito come forfetari, hanno scelto di applicare nel 2024 un regime diverso.
Ne deriva che il contribuente non potrà beneficiare, per il 2024, degli effetti del CPB e dovrà determinare il reddito secondo le regole del regime semplificato adottato, applicando l'imposizione ordinaria prevista.

Permanenza nel CPB nel 2024 da parte dell'ex forfetario che non ha superato la soglia di 150.000 euro di compensi o ricavi ex risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 87 del 2026
Il contribuente forfetario, anche se ha adottato nel 2024 il regime semplificato, resta soggetto alle regole del CPB previste per i forfetari, poiché come tale ha aderito alla proposta, qualora abbia superato la soglia di 100.000 euro di ricevi o compensi, ma non il tetto di 150.000 euro.

CASO DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 2 aprile 2026, n. 103, conferma che le cause di decadenza previste dalla disciplina **non** riguardano i titolari di impresa individuale aderenti al concordato preventivo biennale (FAQ del 25 settembre 2025, n. 2, pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate).
In effetti, tra le cause di cessazione figurano le ipotesi in cui la società o l'ente risulta interessato da operazioni straordinarie, quali fusione, scissione, conferimento, ovvero la società o l'associazione di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 è coinvolta in modifiche della compagine sociale, che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi, in caso di decesso del socio o associato.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

DA SAPERE

Il lavoratore autonomo individuale è anche associato: quando è escluso il CPB

di Nicola Forte

Il decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2025) ha introdotto una nuova e specifica causa di esclusione dal CPB per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano contemporaneamente a un'associazione o società tra professionisti: l'adesione al CPB è possibile solo laddove anche l'associazione o la STP aderisca al concordato per i medesimi periodi d'imposta. La nuova causa di esclusione, però, non è applicabile quando l'attività esercitata a titolo individuale dal professionista e quella dell'associazione professionale rientrino in ambiti non assimilabili: proprio in ragione della diversità delle attività, non c'è rischio che uno dei due soggetti trasferisca una parte del fatturato (e del reddito) in favore dell'altro, beneficiando indebitamente di un risparmio delle imposte.

Dopo il debutto del concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. n. 13/2024, il legislatore si è reso conto di avere concesso probabilmente troppi benefici ai soggetti aderenti. Inoltre, in alcuni casi, sussisteva il rischio di comportamenti elusivi. Sono, quindi, state previste **nuove cause di esclusione**, anche se l'effettiva applicazione dovrà essere **valutata in concreto caso per caso**, tenendo anche conto delle attività effettivamente esercitate.
Uno dei vantaggi del nuovo istituto consiste nella **certezza** del contribuente rispetto alle **imposte dovute sul reddito concordato**, anche se rettificato dai componenti straordinari. Inoltre, se il reddito effettivo è superiore al reddito concordato, il contribuente calcolerà e verserà le imposte sul reddito concordato e non sul reddito effettivo. In alcuni casi, il risparmio sarà notevole, anche se il decreto fiscale (D.L. n. 38/2026) ha previsto un meccanismo di incremento del reddito concordato, anche se i contribuenti hanno aderito al nuovo istituto per il primo biennio 2024-2025.
Tuttavia, per effetto della formulazione inziale delle disposizioni in vigore, sussisteva il concreto rischio di possibili **comportamenti elusivi** per i professionisti che esercitavano l'attività di lavoro autonomo **individualmente**, ma (**contemporaneamente**) anche **in forma associata**.
Ad esempio, il professionista poteva diminuire le prestazioni, trasferendole all'associazione partecipata che, nel frattempo, aveva aderito al concordato. In tale ipotesi, si otteneva un duplice vantaggio:

- da una parte, il professionista che aveva effettuato l'operazione diminuiva il reddito di lavoro autonomo, beneficiando di una consistente riduzione delle imposte;
- dall'altra, l'associazione professionale partecipata, che nel frattempo aveva aderito al concordato, aveva certezza di dovere dichiarare il reddito concordato e non il maggior reddito effettivo. In tale ipotesi, il maggior reddito effettivo, anche per il

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

trasferimento del fatturato da parte del professionista associato, di importo superiore all'imponibile concordato, era nella sostanza escluso da imposizione.

Due nuove cause di esclusione dal CPB

Il legislatore ha, quindi, disinnescato questo rischio con l'introduzione di due nuove cause di esclusione, di cui alle lett. b-quinquies) e b-sexies) del comma 1 dell'art. 11 del decreto CPB. La novità si applica esclusivamente ai professionisti che esercitano l'**attività di lavoro autonomo in forma individuale** e quali **associati** di un'associazione di artisti e professionisti ex art. 5 del TUIR.
Le novità sono state apportate dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2025 (decreto Correttivo) e trovano applicazione "*a decorrere dalle opzioni esercitate per l'adesione al concordato relative al biennio 2025-2026, purché non esercitate prima della data di entrata in vigore del presente decreto*".
Le novità riguardano i **professionisti associati** e le **società tra professionisti**. In particolare:

- la causa di esclusione di cui alla lett. b-quinquies) riguarda i contribuenti che, nel periodo d'imposta precedente, hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo (art. 54, comma 1, del TUIR) e, contemporaneamente, hanno partecipato a un'associazione professionale o società tra professionisti. L'esclusione non opera se sia il contribuente, che l'associazione aderiscono al concordato preventivo biennale per gli stessi periodi d'imposta;
- la causa di esclusione di cui alla lett. b-sexies) si applica alle associazioni e alle società tra professionisti, nell'ipotesi in cui non aderiscano al concordato preventivo biennale e nei medesimi periodi d'imposta tutti i soci e associati che dichiarano individualmente i redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 54 del TUIR.

Per effetto della novella, l'adesione al CPB dell'associazione professionale richiede, a sua volta, che tutti gli associati aderiscano (individualmente) al concordato, qualora esercitino l'attività anche in forma individuale. In tale ipotesi, sarà, quindi, possibile superare le due cause di esclusione. In buona sostanza, le due cause di esclusione non troveranno applicazione al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:

- il professionista che esercita l'attività di lavoro autonomo in forma individuale e che, contestualmente, partecipa a un'associazione di professionisti può aderire al concordato solo se:
- l'associazione partecipata aderisce al concordato e tale possibilità sussiste solo se:
- tutti i componenti dell'associazione professionale che esercitano l'attività anche in forma individuale aderiscano al concordato individualmente.

Per quali fattispecie non si applicano le nuove cause di esclusione?

Tuttavia, considerando le finalità delle due nuove cause di esclusione, è possibile individuare alcune **fattispecie**, in cui la disposizione in commento **non** sarà **applicabile**.
Una di queste è quella presa in esame dalla risposta a interpello n. 45 del 2026.
Il caso in questione riguardava un **dottore commercialista** che esercitava l'attività professionale in forma individuale, ma che, allo stesso tempo, partecipava a

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

un'associazione professionale, il cui oggetto dell'attività era costituito dall'attività di insegnamento dello sci. Con riferimento a tale attività, il relativo reddito gli veniva imputato in base al principio di trasparenza ex art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR.
Il professionista aveva ricevuto la proposta di CPB relativa al biennio 2025-2026, che intendeva accettare. Invece, la "scuola" sci aveva aderto al concordato per il biennio 2024-2025, ma non sapeva ancora se aderire, rinnovando la proposta, per il successivo biennio 2026-2027.
L'Istante evidenzia che il D.Lgs. n. 81/2025 ha introdotto una nuova e specifica causa di esclusione dal CPB per i soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che partecipano contemporaneamente a un'associazione o società tra professionisti, stabilendo che l'adesione al CPB è possibile solo laddove anche l'associazione o la società tra professionisti aderisca al CPB per i medesimi periodi d'imposta.
Secondo l'istante, però, la nuova causa di esclusione non sarebbe applicabile con riferimento alla fattispecie prospettata. Infatti, secondo la *ratio* della disposizione, la nuova causa di esclusione deve essere applicata solo a condizione che le attività svolte dal professionista (che esercita l'attività a titolo individuale) e **dall'associazione professionale** siano **le stesse** o, perlomeno, qualora l'ISA applicabile sia il medesimo.
L'Agenzia delle Entrate accoglie l'interpretazione dell'istante proprio in ragione della diversità tra le due attività.
Infatti, l'attività di dottore commercialista non è riconducibile a quella svolta in qualità di associato all'interno della scuola sci. Si tratta di **ambiti professionali non assimilabili**.
In buona sostanza, non sussiste affatto, proprio in ragione della diversità delle attività, il rischio che uno dei due soggetti trasferisca una parte del fatturato (e del reddito) in favore dell'altro, beneficiando indebitamente di un risparmio delle imposte. Per tale ragione, l'eventuale applicazione della nuova causa di esclusione deve essere valutata caso per caso.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

Autotrasporto merci: credito d'imposta contro il caro gasolio

Pubblicato in *G.U.* il decreto che, in attuazione dell'art. 3 del D.L. n. 33/2026, riconosce alle **imprese di autotrasporto di merci su strada** un **credito d'imposta** volto a mitigare l'aumento eccezionale del prezzo del gasolio. Possono accedere al beneficio le imprese con sede in Italia, che esercitano le attività indicate dall'art. 24-ter, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1995; l'agevolazione non spetta alle imprese già in difficoltà, salvo le deroghe di cui al quadro temporaneo UE. Le risorse sono assegnate **fino al 70% della maggiore spesa per il gasolio acquistato** nei mesi previsti, calcolata sui litri acquistati rispetto al prezzo medio MASE di febbraio 2026. Il credito è **cumulabile** entro il limite del costo sostenuto. Un decreto definirà termini e modalità di presentazione delle istanze.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto 23 maggio 2026 (G.U. 21 luglio 2026, n. 167)

Studi associati: referente SOS

La presenza di uno **studio associato** o di **una società tra professionisti non** sembra legittimare, di per sé, l'individuazione di un **unico referente SOS**, coincidente con il legale rappresentante della struttura o con un soggetto da questi delegato per tutte le segnalazioni riferibili ai professionisti che vi operano.
CNDCEC, informativa 21 luglio 2026, n. 100

Pagamenti PA ai professionisti: verifica regolarità fiscale e contributiva

Il CNDCEC ha chiarito la procedura da seguire per la **verifica** della **regolarità fiscale e contributiva** nei **pagamenti** effettuati **dalla Pubblica Amministrazione** in favore di **esercenti arti e professioni**.
CNDCEC, informativa 21 luglio 2026, n. 99

Contributo unificato: preclusione diritto di agire per mancato pagamento

Non è incostituzionale la **preclusione del diritto di agire in giudizio**, in caso di **omesso pagamento del contributo unificato minimo**, ma il legislatore deve intervenire, affinché sia il giudice a decidere della sorte dell'azione.
Corte Costituzionale, sentenza 21 luglio 2026, n. 137

Caro bollette: contributo straordinario operazioni stabili organizzazioni

La Corte Costituzionale ha dichiarato che **non è incostituzionale** il **contributo straordinario contro il caro bollette**, laddove **non consente di escludere da imposizione le operazioni attive delle stabili organizzazioni**. Tale circostanza,

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

infatti, non è idonea a inficiare la legittimità costituzionale del contributo straordinario di solidarietà, trattandosi "*di un mero inconveniente di fatto*".
Corte Costituzionale, sentenza 21 luglio 2026, n. 135

Fusione per incorporazione di fondi comuni di investimento con altri fondi

La **fusione per incorporazione di fondi comuni di investimento con altri fondi** non rappresenta, in via generale, un evento realizzativo di reddito assoggettabile a tassazione in capo ai partecipanti dei medesimi fondi, in quanto **non riconducibile** a nessuna delle **fattispecie impositive** individuate.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 luglio 2026, n. 149

Interessi buoni postali fruttiferi non residenti: esenzione se Paese white list

Ai fini dell'applicazione del regime di **esenzione** per gli **interessi dei buoni postali fruttiferi** percepiti da un soggetto **non residente**, Poste italiane S.p.A. acquisisce l'**attestazione** rilasciata dalle competenti autorità fiscali del Paese in cui il beneficiario degli interessi sui buoni postali fruttiferi ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza della **residenza in un Paese cd. *white list***.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 20 luglio 2026, n. 148

Beni classificati in categoria catastale F: trattamento IVA

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato il regime impositivo IVA, cui assoggettare gli **atti di trasferimento a titolo oneroso**, posti in essere da un **soggetto passivo IVA**, aventi a oggetto beni **immobili classificati in una delle categorie "F"**, che comprende le aree urbane (F1), i fabbricati collabenti (F2), i fabbricati in corso di costruzione (F3), i fabbricati in corso di definizione (F4) e i lastrici solari (F5).
Consiglio Nazionale del Notariato, studio 20 luglio 2026, n. 36/2026/T

Diocesi ortodossa romena d'Italia: 8 x mille e deduzione erogazioni liberali

È stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* la legge che regola i rapporti tra lo Stato italiano e la **Diocesi ortodossa romena d'Italia**. Nel provvedimento anche una serie di disposizioni di carattere tributario, che vanno dalla **deduzione** agli effetti **IRPEF** delle **erogazioni in denaro** a favore della Diocesi alla **ripartizione** della quota dell'**8 per mille del gettito IRPEF**.
Legge 8 luglio 2026, n. 126 (G.U. 17 luglio 2026, n. 164)

Superbonus: approvato il modello per comunicare le spese del 2026

E' stata approvata la **versione aggiornata del modello** (con le relative istruzioni e specifiche tecniche) da utilizzare per **comunicare** telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'**opzione** per lo **sconto in fattura o la prima cessione del credito**,

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

di cui all'art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 34/2020, in relazione alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 119 del medesimo decreto (**superbonus**), per le **spese sostenute nel 2026**.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 17 luglio 2026, n. 211701

Rottamazione entrate locali: adesione enti territoriali fino al 31 luglio 2026

Il prossimo **31 luglio** scade il **termine** entro il quale **Regioni ed enti locali** devono comunicare l'eventuale **applicazione della definizione agevolata**, cosiddetta rottamazione quinquies, ai carichi riferiti alle proprie entrate, affidati all'agente della riscossione (per esempio, IMU, TARI, bollo auto, multe stradali).
Agenzia delle Entrate-Riscossione, comunicato stampa 17 luglio 2026

Notifica atti: sospensione di agosto senza aumento invii negli altri mesi

Non corrisponde al vero la notizia veicolata tramite alcuni articoli di stampa, secondo cui Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdeR) starebbero tempestando i contribuenti con l'invio di **lettere di *compliance*, cartelle e altre comunicazioni nel mese di luglio**. Tra l'altro, relativamente ai **controlli formali** (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), come già precisato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l'Agenzia prenderà in considerazione anche i **documenti presentati oltre il termine di 30 giorni**.
Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 17 luglio 2026

Comunicazione rilevante: effetti della tardiva presentazione

Forniti chiarimenti circa le **sanzioni** dovute in caso di **tardiva** presentazione della **comunicazione rilevante** e del modello di notifica; si applicano le disposizioni concernenti il **ravvedimento operoso**. Quanto, poi, alla **validità delle opzioni** esercitate nella comunicazione rilevante presentata tardivamente, le stesse conservano la loro efficacia (inclusa quella per il regime transitorio semplificato, *rectius Transitional CbCR Safe Harbour*); la normativa in materia, infatti, non prevede alcuna decadenza delle medesime in caso di tardiva presentazione della comunicazione rilevante, fatte salve le conseguenti sanzioni.
Agenzia delle Entrate, FAQ 17 luglio 2026

Conferimento partecipazioni sociali a realizzo controllato

Con lo Studio dal Titolo "***Conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato**: novità, tecniche redazionali e casi pratici*", il Consiglio Nazionale del Notariato analizza la **disciplina di riferimento**, alla luce dei numerosi documenti di **prassi** emessi al riguardo dall'Agenzia delle Entrate e delle **novità** introdotte dal D.lgs. 13 dicembre 2024, n. 192.
Consiglio Nazionale del Notariato, Studio 17 luglio 2026, n. 37-2026/T

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali

Per il periodo **1° luglio-31 dicembre 2026**, il saggio degli **interessi** da applicare a favore del creditore, nei casi di **ritardo nei pagamenti** nelle **transazioni commerciali**, è pari al **2,40%**.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 16 luglio 2026 (G.U. 16 luglio 2026, n. 163)

Cassetto fiscale: contenuto arricchito

E' resa disponibile nel **Cassetto fiscale** dell'area riservata la funzione di **consultazione** degli **avvisi di liquidazione** emessi ai sensi degli artt. 15 ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e della nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, p. I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché degli **avvisi di accertamento parziale** cosiddetti "**automatizzati**", emessi ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dei relativi **provvedimenti di autotutela** parziale o totale.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 16 luglio 2026, n. 210791

Codice della crisi d'impresa: online la circolare delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato le **novità del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** (D.Lgs. n. 14/2019) che presentano profili di interesse, diretto o indiretto, per l'Agenzia. La circolare rappresenta il **primo *step*** di un percorso più ampio: nei prossimi mesi saranno pubblicate le successive Parti II, III e IV, dedicate, rispettivamente, al sovraindebitamento, agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo, alla liquidazione giudiziale e agli istituti residuali. La trattazione si apre con l'analisi dei nuovi istituti, che rappresentano le novità più rilevanti rispetto alla legge fallimentare; prosegue con l'illustrazione degli strumenti accessibili ai soggetti **sovraindebitati**, in passato **qualificati come "*non fallibili*"**, originariamente esclusi da percorsi di ristrutturazione e risanamento aziendale; continua esaminando le novità introdotte in materia di **accordi di ristrutturazione** e **concordato preventivo** e si conclude con l'approfondimento dedicato alla **liquidazione giudiziale** e agli **istituti residuali**. Il documento si sofferma sulle disposizioni inerenti alla **composizione negoziata della crisi** (Titolo II - Capo I), al concordato semplificato (art. 25-sexies), al Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis) e ai gruppi di imprese (Titolo VI).
Agenzia delle Entrate, circolare 16 luglio 2026, n. 5/E

Presentazione della dichiarazione integrativa

La **dichiarazione integrativa** può essere presentata al **solo fine di correggere errori** od omissioni nell'indicazione di **elementi funzionali** alla determinazione del reddito **imponibile e dell'imposta** e non anche per modificare scelte rivelatesi a posteriori più o meno favorevoli (cd. "ripensamento"), non ravvisandosi, in tale circostanza, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

ed essenziale, salve le eccezioni previste espressamente dal legislatore.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 luglio 2026, n. 147

Trust: il trattamento fiscale della retrocessione

La **"retrocessione" ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al *trust*** - conseguente, nella fattispecie esaminata, a un atto di rinuncia alla posizione di beneficiario da parte di tutti i beneficiari - n**on integra il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni**, non verificandosi un trasferimento di ricchezza.
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 16 luglio 2026, n. 146

Crediti formativi professionisti presenti in assemblea che approva il bilancio

Il CNDCEC ha chiarito se i **crediti formativi professionali** (CFP) possano essere riconosciuti ai **professionisti presenti all'assemblea di approvazione del bilancio**, ma non iscritti nel proprio Albo, bensì all'Albo tenuto da un Ordine diverso.
CNDCEC, Pronto Ordini 16 luglio 2026, n. 39

Responsabilità solidale dell'amministratore per l'IVA della società

Non è ammissibile una normativa nazionale che **non consente** a una **persona chiamata in garanzia** per il pagamento di un debito **IVA** non assolto da una **società** soggetto passivo di tale imposta di **contestare**, in via incidentale, nell'ambito del suo ricorso avverso la decisione di chiamata in garanzia, l'avviso di accertamento precedentemente adottato nei confronti di tale società e divenuto definitivo.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 16 luglio 2026, causa C-158/25

Esenzione IVA per le operazioni di destocking

Nel caso in cui il ***de-stocking*** si sostanzi nella **cessione di beni mobili**, si applicherà la disciplina IVA prevista in base alla tipologia dei beni ceduti (tendenzialmente, la regola generale dell'**assoggettamento a IVA**), mentre, se l'operazione di *de-stocking* riguarda **beni immobili**, occorrerà **verificare caso per caso** il regime previsto dall'art. 10, nn. 8), 8-bis) e 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972 (esenzione, imponibilità obbligatoria o imponibilità per opzione).
Commissione Finanze, risposta a interrogazione 15 luglio 2026, n. 5-05627

IMU: tempestivo trasferimento residenza anagrafica durante il Covid

Non è di agevole **praticabilità** il riconoscimento dell'**esenzione IMU** in assenza di tempestivo trasferimento della **residenza** anagrafica durante l'emergenza da **Covid-19**.
Commissione Finanze, risposta a interrogazione 15 luglio 2026, n. 5-05624

Esperti composizione negoziata: ausiliario concordato semplificato

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

L'incarico di **ausiliario** nell'ambito di un **concordato semplificato omologato** non può essere valutato positivamente, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti della composizione negoziata ex art. 13 del CCII.
CNDCEC, Pronto Ordini 15 luglio 2026, n. 68

Prodotti energetici: nozione di uso come combustibile per riscaldamento

L'art. 2, par. 4, lett. b), primo trattino, della Dir. n. 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, deve essere interpretato nel senso che la **nozione di uso "*come combustibile per riscaldamento*" comprende** l'utilizzo di propano durante il test di un bruciatore in condizioni reali, al fine di produrre dati di misurazione, senza che il calore di combustione del propano sia successivamente utilizzato.
Tribunale UE, sentenza 15 luglio 2026, causa T-562/25

Inclusione in un gruppo IVA di persone non soggetti passivi o esenti da IVA

Non è ammissibile una normativa di uno Stato membro che subordina la possibilità di costituire un **gruppo IVA** - comprendente, da un lato, persone che esercitano attività soggette all'IVA e, dall'altro, persone che esercitano attività esenti o che non esercitano un'attività economica - alla **condizione** che una delle persone del gruppo detenga, direttamente o indirettamente, la totalità del capitale delle altre persone di tale gruppo, a meno che tale requisito costituisca una misura necessaria e adeguata per conseguire gli obiettivi volti a contrastare l'elusione o l'evasione fiscale.
Tribunale UE, sentenza 15 luglio 2026, causa T-268/25

Esperti composizione negoziata: advisor legale

Ai fini dell'**iscrizione nell'elenco degli esperti della composizione negoziata**, può essere **valutato positivamente l'incarico** conferito al professionista iscritto all'Albo, avente a oggetto la **predisposizione del piano economico, patrimoniale e finanziario**, posto a fondamento della **proposta concordataria**, nei casi in cui il piano risulti materialmente e personalmente predisposto dal commercialista e utilizzato nell'ambito della procedura di concordato preventivo dell'impresa in crisi, previa sottoscrizione di specifico mandato professionale da parte del commercialista che assume, per l'effetto, ogni responsabilità.
CNDCEC, Pronto Ordini 14 luglio 2026, n. 64

Trasferimento dell'iscritto nell'elenco speciale

Relativamente al **dipendente del Ministero dell'Istruzione**, la permanenza nell'**elenco speciale** è strettamente collegata alla persistenza della **causa di incompatibilità**. Pertanto, nei periodi intercorrenti tra la scadenza di un contratto a tempo determinato e la stipula di un successivo contratto, qualora il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato e non sussista alcuna altra causa di incompatibilità, vengono meno i presupposti che giustificano l'iscrizione

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

nell'elenco speciale.
CNDCEC, Pronto Ordini 14 luglio 2026, n. 37

Agenti e mediatori: segnalazioni di vigilanza

L'OAM ha reso noto di avere aggiornato le modalità di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza nell'ambito delle attività di controllo dell'Organismo. In tale modo, sono state introdotte **modalità più semplici per la compilazione e l'invio delle segnalazioni** di vigilanza da parte di agenti e mediatori.
OAM, comunicazione 8 luglio 2026

IMPRESA

Enti locali: schema di relazione dei revisori su bilancio consolidato 2025

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, insieme alla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti e in collaborazione con ANCREL, ha pubblicato lo **schema di relazione dell'organo di revisione degli enti locali sulla proposta di delibera consiliare e sul bilancio consolidato 2025**. Il documento è aggiornato alla legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 646-647, della legge n. 199/2025), comprende una **traccia in formato *Word***, **tabelle *Excel*** per l'inserimento dei dati e una ***check list* operativa**. Si tratta di una **bozza non vincolante**, pensata come supporto pratico alla vigilanza dei revisori, che restano responsabili della redazione della relazione. L'organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo del CNDCEC per la formulazione del giudizio. Il materiale, disponibile sul sito del Consiglio Nazionale, offre riferimenti normativi e indicazioni utili per un controllo completo ed efficace.
CNDCEC - FNC, comunicato stampa 21 luglio 2026

Nautica da diporto: illegittimi i requisiti patrimoniali e tariffari

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'**illegittimità** dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 160/2020, nella parte in cui **imponeva alle scuole nautiche requisiti minimi di capacità patrimoniale e l'adozione di un tariffario minimo**. Le questioni, sollevate dal TAR del Lazio, riguardavano l'**eccesso di delega** rispetto alla legge di delega, che non contempla né requisiti finanziari né tariffari per le scuole nautiche. La Corte ha rilevato che i principi e criteri direttivi sono formulati in modo puntuale e non consentono di estendere la delega a materie non previste, neppure richiamando finalità generali come la sicurezza della navigazione. Le norme censurate risultano, quindi, estranee all'oggetto della delega, con conseguente violazione degli artt. 76 e 77 Cost. L'accoglimento delle questioni ha assorbito il profilo relativo alla compatibilità con la direttiva Servizi.
Corte Costituzionale, sentenza 21 luglio 2026, n. 133

IA: obblighi di trasparenza, orientamenti UE e codice di buone pratiche

Gli orientamenti della Commissione Europea del 20 luglio 2026 chiariscono come **fornitori e *deployer* di sistemi di IA** devono applicare gli **obblighi di trasparenza**

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

dell'*AI Act*, in vigore dal 2 agosto 2026. Le **Linee guida** definiscono quando informare gli utenti dell'interazione con l'IA, come applicare marcatura ed etichettatura dei contenuti generati o manipolati (inclusi *deepfake*, testi sintetici e contenuti su temi di interesse pubblico) e quali eccezioni sono ammesse, come la semplice correzione ortografica. Indicano, inoltre, come **dimostrare la conformità**, anche tramite l'adesione al **codice di buone pratiche**, riconosciuto come strumento volontario, ma adeguato. **Dal 2 dicembre 2026**, gli obblighi di marcatura si applicheranno anche ai **sistemi già immessi sul mercato**.
Commissione Europea, comunicazione 20 luglio 2026

Transizione 5.0: comunicazioni di conferma degli investimenti

Dal 21 luglio 2026 è **attiva** sulla piattaforma del Nuovo Piano **Transizione 5.0** la funzionalità per trasmettere la **comunicazione di conferma dell'investimento**, prevista dal decreto 7 maggio 2026. Le imprese con esito positivo della comunicazione preventiva possono accedere all'Area Clienti GSE e inviare la conferma entro i termini normativi, includendo l'**attestazione del pagamento** dell'ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20% del costo di ciascun bene agevolato e gli estremi delle **fatture** relative ai costi ammissibili. La comunicazione non può riguardare beni o importi diversi da quelli indicati nella comunicazione preventiva. Sono disponibili modello, istruzioni operative e Guida piattaforma NPTR5 aggiornata; ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati sul sito GSE.
GSE, Guida piattaforma NPTR5; Modello di comunicazione di conferma; Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto direttoriale 20 luglio 2026 e comunicato stampa 20 luglio 2026

Appalti: orientamenti della giurisprudenza sull'accesso agli atti di gara

Assonime analizza gli **orientamenti giurisprudenziali** in materia di **accesso agli atti di gara**, tema centrale nel diritto dei contratti pubblici, per garantire controllo sull'operato delle **stazioni appaltanti** e tutela degli operatori economici.
L'esercizio del diritto di accesso richiede un bilanciamento tra trasparenza, riservatezza dei dati personali, protezione dei segreti tecnici e commerciali e diritto alla difesa, nel rispetto del principio di proporzionalità. La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente definito criteri applicativi più chiari, riducendo l'incertezza interpretativa e delimitando la discrezionalità delle Amministrazioni. Il Caso esamina gli orientamenti relativi agli artt. 35 e 36 del codice dei contratti pubblici, soffermandosi su **accesso e protezione dei dati, limiti legati ai segreti tecnici e commerciali e profili dell'accesso difensivo**, anche alla luce dei rilievi della Commissione Europea. Il quadro ricostruito offre indicazioni operative rilevanti per stazioni appaltanti e operatori economici.
Assonime, Caso n. 6/2026

Industrial Accelerator Act: acceleratore o freno?

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Assonime analizza l'***Industrial Accelerator Act***, presentato come il tentativo più avanzato dell'UE di affiancare alle politiche regolatorie una vera **politica industriale**. La proposta introduce strumenti innovativi per accelerare gli investimenti, rafforzare le filiere e ridurre le dipendenze strategiche, segnando un cambio di paradigma nella politica economica europea. Il documento valuta positivamente l'impostazione, ma evidenzia **quattro criticità**: l'adozione di un obiettivo quantitativo ritenuto superato, la mancanza di una capacità fiscale europea adeguata, il rischio di maggiore complessità regolatoria e una definizione dei settori strategici non pienamente orientata alle tecnologie emergenti. Si propone una **diversa prospettiva**: creare condizioni favorevoli, affinché imprese e capitali investano in Europa, sostenendo innovazione, produttività e sviluppo delle filiere tecnologiche.
Assonime, Position Papers n. 10/2026

Diritto societario europeo: nuovo modello EU Inc.

Assonime analizza la **proposta di regolamento sulla *European Company (EU Inc.)***, considerata una delle iniziative più significative per il diritto societario europeo nell'attuale fase di rilancio della competitività. La proposta mira a creare un quadro giuridico uniforme, capace di sostenere innovazione, crescita e accesso ai capitali, in coerenza con le priorità delineate dai rapporti Letta e Draghi e con l'agenda europea sulla *Savings and Investment Union*. Il documento attribuisce al **diritto societario** una funzione strategica: non solo armonizzazione, ma leva di politica economica e industriale. Assonime sostiene l'iniziativa, individuando **cinque principi guida** per garantire autonomia del regime, ampia libertà statutaria, accessibilità per tutte le imprese, riconoscimento delle specificità delle *start-up* e delle *scale-up* e un sistema di applicazione uniforme. La *EU Inc.* è presentata come strumento essenziale per superare la frammentazione normativa e rafforzare l'ecosistema imprenditoriale europeo.
Assonime, Position Papers n. 9/2026

Passaporti digitali di prodotto: modalità operative registro

Definite le **modalità operative del registro dei passaporti digitali di prodotto**, previsto dal Reg. (UE) n. 2024/1781. Il regolamento disciplina l'obbligo di registrazione per prodotti coperti da normative settoriali UE, tra cui atti delegati *Ecodesign*, batterie, prodotti da costruzione, giocattoli e detergenti, oltre a ogni altro prodotto soggetto a passaporto digitale. Stabilisce regole per accesso, verifica degli operatori, configurazione tecnica del registro, gestione degli identificativi univoci, codici doganali, granularità del passaporto, tracciabilità, aggiornamento e cancellazione dei dati, sicurezza e prevenzione degli abusi. Il registro comprende interfaccia *web*, API, piattaforma di verifica, sistemi di identificazione e archiviazione. È prevista una **prova elettronica di registrazione**, sigillata e validata temporalmente, contenente identificativo del prodotto, operatore verificato, data e ora di registrazione e *hash* della versione del passaporto.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Commissione Europea, regolamento di esecuzione (UE) 16 luglio 2026, n. 2026/1778 (G.U.U.E. 17 luglio 2026, Serie L)

In G.U. il nuovo bando-tipo per incentivi alle imprese

Definito il **bando-tipo**, cui le Amministrazioni responsabili devono conformarsi per l'attivazione degli **incentivi alle imprese**, disciplinati dal codice degli incentivi (D.Lgs. n. 184/2025), con possibilità di **deroga** per i contenuti non compatibili con le specifiche finalità delle misure. Il decreto, in attuazione degli artt. 6 e 19 del codice, **non si applica agli incentivi contributivi e agli incentivi fiscali a erogazione automatica**, salvo facoltà di adozione volontaria, ove compatibile. L'applicazione riguarda esclusivamente gli **incentivi fiscali che prevedono attività istruttorie valutative tecnico-economiche**, restando escluse le parti incompatibili con le disposizioni speciali dell'art. 19. Le modalità di fruizione, controllo e recupero seguono la disciplina di settore; gli **incentivi contributivi** restano integralmente regolati dalle norme specifiche.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 18 giugno 2026 (G.U. 17 luglio 2026, n. 164)

ETS: Linee operative per i progetti del Fondo oncologico 2026

Il Ministero del Lavoro segnala la pubblicazione delle **Linee operative per la gestione dei progetti finanziati dal Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica**. Le Linee operative riguardano gli **enti del Terzo settore** ammessi al finanziamento secondo la graduatoria approvata con i decreti direttoriali n. 118/2026 e n. 120/2026. La **gestione dei progetti** è regolata da convenzioni conformi all'art. 11 del D.M. n. 175/2019 e contiene indicazioni procedurali, amministrative e contabili per garantire corretto svolgimento delle attività, coerenza finanziaria, monitoraggio e rendicontazione. Per la disciplina delle **spese e dei massimali** si applica la circolare ministeriale n. 2 del 2009. Le Linee operative, definiscono la gestione dei progetti finanziati. Contengono **indicazioni di carattere procedurale, amministrativo e contabile**, finalizzate ad assicurare: il regolare svolgimento delle attività progettuali; la coerenza della gestione finanziaria rispetto alle finalità dei progetti assentiti; il rispetto degli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e trasparenza da parte degli enti beneficiari.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato stampa 17 luglio 2026; Linee operative dell'Avviso 1-2026

Mercati, intermediari ed emittenti: novità regolamenti in consultazione

La CONSOB avvia una **consultazione pubblica** su un ampio pacchetto di **modifiche ai regolamenti Mercati, Intermediari ed Emittenti**, volto sia al recepimento delle novità europee (Mifid, Aifmd, Ucitsd, Mifir), sia alla semplificazione degli oneri per gli operatori. L'intervento, inserito nel percorso di rafforzamento dell'Unione dei mercati dei capitali, mira a migliorare trasparenza dei dati, ridurre adempimenti

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

informativi, sostenere la ricerca finanziaria e armonizzare le regole per OICVM e FIA. Tra le **principali novità**: revisione della disciplina degli internalizzatori sistematici, aggiornamento delle regole su limiti di posizione e trasparenza, semplificazione degli obblighi di *best execution*, adeguamento della ricerca finanziaria al *Listing Act*, ampliamento delle attività dei gestori e aggiornamento delle norme sui FIA. Interventi riguardano anche IBIP, consulenti finanziari, albo SIM e procedimenti autorizzativi. La consultazione resta aperta **fino al 15 settembre 2026**.
CONSOB, comunicato stampa 17 luglio 2026

Social bonus per la gestione dei beni recuperati

Le **erogazioni liberali** agevolate nell'ambito del ***social bonus*** possono finanziare anche le **spese di gestione degli immobili recuperati**, anche se tali costi non erano stati previsti nel progetto originario. Le istruzioni disciplinano la **procedura** che gli enti del Terzo settore devono seguire per continuare a beneficiare dell'agevolazione dopo la conclusione degli interventi di recupero e definiscono gli **obblighi di rendicontazione e monitoraggio delle spese** sostenute.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 16 luglio 2026, n. 1147

OIC 5 - Bilanci di liquidazione: nuova versione del principio

L'OIC ha pubblicato la **versione definitiva dell'OIC 5 "*Bilanci di liquidazione*"**, applicabile dal 2027, con facoltà di adozione anticipata per il 2026. Il nuovo OIC 5 introduce un approccio più prudenziale e operativo: **criterio generale di valutazione al minore tra costo e valore di realizzo**, con possibilità di utilizzare quest'ultimo in presenza di condizioni che ne garantiscano il buon esito. È eliminato l'obbligo di stimare il fondo per costi e oneri, sostituito dalla **verifica di eventuali contratti onerosi**. Rivisti anche gli **schemi di bilancio**, con nuove voci per plusvalenze e minusvalenze e soppressione della distinzione tra attivo circolante e immobilizzato.
OIC, comunicato stampa 16 luglio 2026

Commercialisti: Rapporto 2026 sulla professione

Il Rapporto 2026 sulla professione evidenzia come i commercialisti abbiano rafforzato il proprio ruolo nell'economia del Paese. Nel 2025, il reddito medio professionale è cresciuto dell'**8,3%**, raggiungendo **87.376 euro**. Al netto dell'inflazione, l'incremento reale è stato pari al **7,3%**, consentendo alla categoria di superare per la prima volta i livelli reddituali registrati nel 2007, prima della lunga fase di crisi economica che ha interessato il Paese.
CNDCEC, Rapporto e scheda di sintesi 16 luglio 2026

Sequestro e-mail nelle indagini antitrust: limiti e garanzie UE

Il diritto dell'Unione non impedisce il **sequestro**, da parte di un'autorità garante della concorrenza, di **messaggi di posta elettronica professionali** scambiati tra

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

dipendenti e amministratori delle imprese indagate, anche **senza autorizzazione** preventiva di un giudice. Tale possibilità è ammessa, purché la **normativa nazionale** preveda regole rigorose, limiti stringenti e un controllo giurisdizionale successivo effettivo, a tutela contro abusi e arbitrarietà. La Corte riconosce che il sequestro costituisce un'ingerenza nei diritti alla vita privata e alla protezione dei dati, ma lo ritiene giustificato e proporzionato rispetto alla finalità di garantire una concorrenza leale. Tuttavia, quando l'accesso riguarda **dispositivi utilizzati anche per fini privati**, l'ingerenza può essere particolarmente grave e richiede controllo preventivo di un giudice o di un'autorità indipendente.
Corte di Giustizia dell'UE, sentenza 16 luglio 2026, cause riunite C-258/23 e C-260/23

IPCEI BioChem: selezione progetti per chimica biotecnologica sostenibile

Il MIMIT ha pubblicato l'Avviso per raccogliere le **manifestazioni di interesse** delle imprese italiane ai fini della selezione dei progetti nell'ambito dell'***IPCEI BioChem***, dedicato alla chimica biotecnologica e ai prodotti *bio-based*. L'iniziativa, parte della politica industriale europea per competitività, resilienza e autonomia strategica, è rivolta a progetti ad alto contenuto innovativo nei settori ricerca e innovazione, biotecnologie per la chimica sostenibile, decarbonizzazione, circolarità, bio-manifattura e approvvigionamento biologico, con attenzione a PMI e *scale-up*. Le **manifestazioni di interesse** devono essere inviate **entro il 24 settembre 2026**. I progetti devono prevedere **costi ammissibili** non inferiori a 35 milioni di euro, con preferenza per richieste di aiuto di almeno 50 milioni di euro. Le **proposte ritenute idonee** accederanno alla fase di *matchmaking* europeo, propedeutica alla valutazione definitiva e alla prenotifica alla Commissione Europea.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Avviso IPCEI BioChem

IPCEI CAM: manifestazioni di interesse dal 22 settembre 2026

Il MIMIT ha pubblicato l'Avviso per la **raccolta delle manifestazioni di interesse** delle imprese italiane ai fini della selezione dei **progetti** nell'ambito dell'***IPCEI Circular Advanced Materials*** (CAM), dedicato allo sviluppo e alla prima diffusione industriale di materiali avanzati circolari per la transizione ecologica e il rafforzamento della competitività e dell'autonomia strategica dell'UE. Le **candidature** devono essere inviate **entro il 22 settembre 2026**. L'iniziativa è rivolta a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che riducano la dipendenza da materie prime critiche e sostengano tecnologie pulite, energie rinnovabili, accumulo, mobilità sostenibile, decarbonizzazione ed elettronica. Le **proposte** devono contribuire ad almeno una delle sei strategie dell'economia circolare e prevedere **costi ammissibili** non inferiori a 35 milioni di euro, con preferenza per richieste di aiuto di almeno 50 milioni di euro. Le **iniziative idonee** accederanno alla fase di *matchmaking* europeo, propedeutica alla valutazione definitiva e alla pre-notifica alla Commissione Europea.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Avviso IPCEI CAM

Bonus elettrodomestici: ultima chiamata per rimborso voucher

Pubblicato il decreto con cui il MIMIT, in riferimento al ***bonus* elettrodomestici 2025**, stabilisce entro e non oltre le ore 23:59 del **4 settembre 2026** la scadenza per l'invio delle **istanze di rimborso da parte dei venditori**. La scadenza è stata così stabilita, tenuto conto che tutti i *voucher* emessi sono scaduti o sono stati utilizzati da parte degli utenti finali e che residuano le attività relative alla gestione dei rimborsi spettanti ai venditori che hanno aderito all'iniziativa e considerato che, alla data del 10 luglio 2026, 169 venditori aderenti alla misura non hanno ancora presentato istanza di rimborso dei *voucher* relativi al contributo elettrodomestici 2025, per un ammontare totale pari a euro 1.078.100,87. Le richieste presentate oltre il termine non saranno, pertanto, liquidate.
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto direttoriale 14 luglio 2026

Enti di ricerca privata: bando concessione contributi di funzionamento

Il MUR ha pubblicato il decreto che avvia il **bando per la concessione dei contributi di funzionamento agli enti privati di ricerca** nell'ambito della tabella triennale 2026-2028. Possono presentare domanda gli enti privati che, alla scadenza del bando, abbiano personalità giuridica da almeno tre anni, siano privi di scopo di lucro e risultino iscritti (o in fase di iscrizione con codice istanza) all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche. Sono **esclusi** enti pubblici, università e soggetti che abbiano già ricevuto contributi statali con finalità analoghe. La **domanda** deve essere corredata da documentazione amministrativa, contabile e programmatica, secondo quanto previsto dal decreto. La **dotazione finanziaria** per il 2026 ammonta a 1.112.500 euro. Le **domande** devono essere presentate **dal 16 luglio al 3 settembre 2026** tramite la piattaforma dedicata, nel rispetto delle modalità indicate.
Ministero dell'Università e della Ricerca, decreto direttoriale 14 luglio 2026, n. 2

Cybersicurezza: obblighi organi di amministrazione e direttivi di soggetti NIS

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha **aggiornato le FAQ** sugli **obblighi degli organi di amministrazione e direttivi dei soggetti NIS**, fornendo chiarimenti interpretativi sulla disciplina NIS 2 e sul ruolo degli organi di governo nella definizione degli indirizzi strategici di cybersicurezza. L'aggiornamento ribadisce che l'**approvazione dei documenti** previsti dall'art. 23 del decreto NIS è competenza esclusiva dell'organo amministrativo e non può essere delegata, mentre resta **delegabile l'attuazione operativa** delle misure. Viene, inoltre, precisato che i **documenti da sottoporre all'approvazione** devono definire gli indirizzi e la pianificazione strategica, mentre la **documentazione tecnica e operativa** può essere predisposta e aggiornata dalle strutture competenti. È confermato che è possibile organizzare la documentazione in uno o più documenti coordinati e che l'aggiornamento dei materiali tecnici non comporta una nuova

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

approvazione della documentazione strategica.
Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, FAQ

Asili nido, scuole dell'infanzia e centri estivi: bando CDC per contributo

La Cassa dei Dottori **Commercialisti** comunica l'apertura, **dal 3 agosto al 3 novembre 2026**, del **bando per il rimborso delle spese relative ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri estivi diurni**. Possono presentare domanda gli iscritti non titolari di pensione, salvo invalidità e superstiti, con reddito professionale 2024 non superiore a 35.000 euro; la richiesta è ammessa anche per minori in affido o collocamento provvisorio. Il rimborso è pari alla **spesa documentata**: fino a 1.000 euro per figlio per nidi e infanzia e fino a 500 euro per centri estivi, con soglia minima di 200 euro. È possibile richiedere entrambe le tipologie, con domande distinte. In caso di superamento dello stanziamento, l'importo sarà ridotto proporzionalmente. Le **domande** devono essere presentate tramite i servizi *online* DAS (Tipologia A) e DCE (Tipologia B).
Cassa dei Dottori Commercialisti, comunicato stampa

LAVORO

Assegno sociale: requisito del permesso di soggiorno UE di lungo periodo

La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000, confermando che il riconoscimento dell'**assegno sociale ai cittadini di Paesi terzi può essere subordinato** al possesso del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**. La decisione recepisce i principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza *Luevi*, secondo cui l'assegno sociale costituisce una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo e, pertanto, non è soggetto al principio di parità di trattamento sancito dalla Dir. n. 2011/98/UE.
Corte Costituzionale, sentenza 21 luglio 2026, n. 141

Società tra avvocati e soci di capitale: garanzie di indipendenza

La Corte Costituzionale dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge professionale forense, relative alla **partecipazione dei soci di capitale nelle società tra avvocati**, rilevando l'insufficiente motivazione dell'ordinanza di rimessione. Pur senza pronunciarsi nel merito, la Consulta riafferma il **valore costituzionale dell'indipendenza dell'avvocato e del diritto di difesa**, evidenziando che la presenza di **soci non professionisti** deve essere accompagnata da adeguate **garanzie** normative contro conflitti di interesse e interferenze sull'attività professionale.
Corte Costituzionale, sentenza 21 luglio 2026, n. 138

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

Emergenza climatica: come accedere a CIGO e CISOA

L'INPS fornisce le istruzioni operative, contributive e contabili per l'applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 107/2026, che introduce **misure straordinarie a tutela dei lavoratori colpiti da eventi climatici eccezionali**, comprese le ondate di calore. Per il periodo **dal 1° luglio al 31 dicembre 2026**, i datori di lavoro dei **settori edile, lapideo ed escavazioni** potranno accedere alla **CIGO** per eventi oggettivamente non evitabili, senza che i relativi periodi siano computati nel limite massimo di durata del trattamento. Parallelamente, viene ampliato il ricorso alla **CISOA** per gli **operai agricoli**, estesa anche alle ipotesi di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero e svincolata dal requisito delle 181 giornate lavorative, con pagamento diretto da parte dell'Istituto.
INPS, messaggio 20 luglio 2026, n. 2418

Prestazioni in agricoltura: retribuzioni convenzionali 2026

L'INPS comunica le **retribuzioni di riferimento** da utilizzare, per l'anno 2026, ai fini della determinazione delle **prestazioni** economiche di **malattia, maternità/paternità e tubercolosi** spettanti ai **compartecipanti familiari e ai piccoli coloni**. L'aggiornamento recepisce i valori stabiliti dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro del 22 maggio 2026 e comporta l'obbligo di riliquidare le prestazioni eventualmente già liquidate in via provvisoria sulla base dei salari convenzionali del 2025. La circolare conferma, inoltre, che, per le prestazioni di maternità e paternità, continua ad applicarsi il **reddito medio convenzionale giornaliero** valido ai fini pensionistici, fissato per il 2026 in **66,86 euro**.
INPS, circolare 17 luglio 2026, n. 75

Prestazioni collegate al reddito: sospensioni e revoche per omesso RED 2022

L'INPS avvia la fase conclusiva della **campagna RED 2023**, relativa ai redditi percepiti nell'anno 2022, fornendo le istruzioni operative per la **sospensione** e la successiva **revoca delle prestazioni pensionistiche** collegate al reddito nei confronti dei pensionati residenti in Italia che non hanno ancora adempiuto all'**obbligo dichiarativo**. Il provvedimento disciplina le modalità di applicazione della **trattenuta del 5%** sui ratei pensionistici di agosto e settembre 2026, individua il termine del **15 settembre 2026** per la **regolarizzazione** della posizione mediante **domanda** di ricostituzione reddituale e conferma che, decorso inutilmente tale termine, l'Istituto procederà alla revoca definitiva delle prestazioni e al recupero delle somme eventualmente erogate indebitamente.
INPS, messaggio 17 luglio 2026, n. 2394

Licenziamenti illegittimi piccole imprese: limite indennità risarcitoria

La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente **inammissibile la questione di legittimità costituzionale** dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, sollevata dal Tribunale di Padova in relazione al **limite massimo di sei mensilità**

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

dell'**indennità risarcitoria** per i **licenziamenti illegittimi**, intimati dalle **piccole imprese**. La decisione non affronta il merito della disciplina, ma prende atto che la questione è stata **già risolta** dalla sent. n. 118 del 2025, con cui la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente **illegittimo** il tetto massimo di sei mensilità, ritenendolo incompatibile con gli artt. 3, 4, 35 e 117 Cost., in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea.
Corte Costituzionale, sentenza 17 luglio 2026, n. 131

NASpI ai detenuti: ampliate le ipotesi di accesso

L'INPS recepisce il recente orientamento della Corte di Cassazione e ridefinisce le **condizioni** per il riconoscimento della **NASpI ai detenuti** che abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria. Superando la precedente impostazione amministrativa, l'Istituto riconosce che il **lavoro intramurario**, pur caratterizzato da una disciplina speciale, costituisce un ordinario rapporto di lavoro e che la sua **cessazione** può integrare, in specifiche ipotesi, uno stato di **disoccupazione involontaria**, tutelato dall'assicurazione sociale per l'impiego.
INPS, circolare 16 luglio 2026, n. 74

TFR e crediti di lavoro: rilevazioni giugno 2026

Con riferimento al mese di **giugno 2026**, è pari a **2,786543 il coefficiente di rivalutazione** delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 16 luglio 2026, che ha stabilito in **102,8 l'indice nazionale dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di giugno 2026 del **trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro**.
ISTAT, comunicato stampa 16 luglio 2026

Previdenza complementare: regole per adeguare statuti e regolamenti

La COVIP fornisce le istruzioni operative per l'**adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari** alle modifiche introdotte dalla legge n. 199/2025 al D.Lgs. n. 252/2005. Le modifiche, efficaci dal 1° luglio 2026, interessano **fondi pensione negoziali, fondi aperti, PIP e fondi preesistenti** e riguardano, in particolare, la disciplina delle **adesioni automatiche**, l'introduzione dei profili di **investimento *life cycle***, le nuove modalità di **erogazione** delle prestazioni pensionistiche, nonché il recepimento delle disposizioni in materia di ***governance*** degli organi di amministrazione e controllo.
COVIP, comunicazione 16 luglio 2026

Avvisi, note di rettifica e verifiche contributive: stop fino al 31 agosto

L'INPS comunica la **sospensione, nel periodo estivo, della notifica di numerosi atti** nei confronti dei contribuenti. Lo stop interessa, con **decorrenze differenziate**, note di rettifica, diffide di adempimento, verbali ispettivi, avvisi di

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

addebito, verifiche di regolarità contributiva e atti sanzionatori, con l'obiettivo di agevolare gli adempimenti di imprese e intermediari. Restano, tuttavia, ferme le **eccezioni** legate all'imminente maturazione dei termini di prescrizione e alla tutela dei crediti dell'Istituto.
INPS, messaggio 15 luglio 2026, n. 2371

Agricoltura: perdita della riduzione contributiva

L'INPS fornisce importanti chiarimenti sull'**ambito applicativo** della **riduzione contributiva** prevista per il **settore agricolo**, precisando quali **violazioni** delle norme sul collocamento comportano la **perdita dell'agevolazione** contributiva. Il documento delimita in maniera puntuale il concetto di norme sul **collocamento**, distinguendole dagli obblighi relativi alla gestione del rapporto di lavoro e chiarendo che solo le violazioni riguardanti la fase di instaurazione del rapporto incidono sulla spettanza del beneficio.
INPS, messaggio 15 luglio 2026, n. 2370

Archivio unico dei contratti collettivi: intesa Ministero del Lavoro e CNEL

Con la sottoscrizione dell'**intesa** istituzionale prevista dall'art. 9 del D.L. n. 62/2026, il Ministero del Lavoro e il CNEL istituiscono l'**Archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali**, destinato a confluire nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro. L'iniziativa rappresenta il primo passo verso l'**identificazione semplificata del Trattamento Economico Complessivo** (TEC) e rafforza il ruolo della contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa quale parametro di riferimento per la determinazione del **"salario giusto"**.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e CNEL

Assunzioni disabili: oltre 76 milioni di euro per gli incentivi 2025

Si rafforza la dotazione del **Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità**, destinata al finanziamento degli **incentivi per le assunzioni effettuate nel 2025**. Con decreto vengono assegnati all'INPS ulteriori 46,58 milioni di euro, che si aggiungono alle risorse già stanziate da precedenti provvedimenti e ai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro ai sensi della legge n. 68/1999. La disponibilità complessiva del Fondo supera così i 76 milioni di euro, comprensivi dei residui dell'esercizio precedente.
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto interministeriale 5 giugno 2026 (G.U. 13 luglio 2026, n. 160)

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

AGENDA

Scadenze dal 23 luglio al 6 agosto 2026

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	LUGLIO 2026	
giovedì 23	Assistenza fiscale dei sostituti d'imposta, dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730	
	Invio telematico del Mod. 730 da parte dei sostituti d'imposta, dei CAF e professionisti abilitati	
lunedì 27	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni	
mercoledì 29	Presentazione del Mod. IVA 2026 entro 90 giorni dalla scadenza	
giovedì 30	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale, cedolare secca e imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l'anno 2025 Redditi 2026 PF e SP non soggetti agli ISA/non forfetari con maggiorazione dello 0,40%	
	Versamento diritti camerali per i contribuenti non soggetti agli ISA con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo	
	Versamento imposta e IVA in seguito ad adeguamento agli ISA per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2025 con la maggiorazione	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

	dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo - **Scadenza prorogata al 20 agosto**	
	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2025 (Redditi 2026 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali non soggetti agli ISA) con maggiorazione dello 0,40%	
venerdì 31	Collegamento registratori di cassa e POS	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe Tributaria	
	Presentazione degli elenchi INTRA 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione Redditi e IRAP 2025 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione dichiarazione IVA e versamento mensile IVA per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS	
	Presentazione dichiarazione IVA e versamento trimestrale IVA per i soggetti che hanno aderito al regime OSS	
	Presentazione istanza/modelli di rimborso IVA infrannuale	
	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Termine ultimo per la presentazione in via telematica delle schede per la scelta dell'8, del 5 e del 2 per mille	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo	
	Versamento importo dovuto o prima rata rottamazione cartelle esattoriali cd. rottamazione quinquies	
	Versamento saldo e acconto imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2026 e IRAP 2026 società con esercizio a cavallo	
	Versamento saldo e primo acconto IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2025 (Redditi 2026 società di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali)	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl

	AGOSTO 2026	
sabato 1	Inizio sospensione	

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl